



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

Allegato 9

Direzione generale

Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

Programma di Sviluppo Rurale Sardegna 2014 – 2020

MISURA 14

Benessere degli animali

Annualità 2022

TABELLA DEGLI IMPEGNI ED ALTRI OBBLIGHI -Tipologia d'intervento 14.1.1 Settore ovino e caprino da latte



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 1 Miglioramento delle conoscenze professionali sul benessere animale: obbligo di partecipare a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale per complessive 18 ore annue.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001. Personale: <i>Punto 1: "gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali".</i>	Non pertinente	Il personale addetto è in numero adeguato alle dimensioni dell'allevamento e possiede adeguate conoscenze, capacità e competenze professionali, derivanti ordinariamente da percorsi di apprendimento non formali.	L'obbligo di partecipazione a specifici programmi di aggiornamento e assistenza tecnica assicura l'acquisizione di maggiori conoscenze sulla corretta applicazione degli impegni di misura. Considerato il livello di scolarizzazione generalmente non elevato, la formazione, permette di incrementare le competenze relative alle tecniche di gestione che migliorano le condizioni di benessere animale. Inoltre l'assistenza tecnica in azienda e le modalità di erogazione della formazione, per gruppi di allevatori, favorisce il confronto e lo scambio di "best practices", che non avviene nella pratica ordinaria.	Il rispetto dell'impegno sarà controllato amministrativamente attraverso la verifica dell'attestato di partecipazione ai corsi di aggiornamento e della certificazione rilasciata dai servizi di assistenza tecnica.	Non pertinente	<u>Impegno non remunerato</u> Le ore aggiuntive per la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> l'impegno richiede la partecipazione ai programmi di aggiornamento e assistenza tecnica per aumentare le conoscenze e competenze professionali sul miglioramento del benessere degli animali.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 2 Mungitura meccanica: obbligo di effettuare il controllo periodico degli impianti di mungitura due volte l'anno. Il controllo dovrà essere effettuato da tecnici specializzati che dovranno misurare, con adeguate apparecchiature, i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto. Il controllo si conclude con un dettagliato rapporto redatto dal tecnico specializzato, le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali. Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; D.Lgs n. 146 del 26.03.2001; Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001. Punto 13 dell'Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001. Impianti automatici o meccanici: "ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali".	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore effettua la pulizia e la disinfezione dell'impianto di mungitura dopo ogni utilizzo giornaliero. Verifica inoltre i parametri del livello del vuoto e del sistema di pulsazione, come previsto dalla condizionalità. L'intervento del tecnico specializzato è richiesto dall'allevatore nel caso di avarie e/o guasti dell'impianto. Il controllo programmato degli impianti da parte di tecnici specializzati non è una pratica ordinaria.	Il controllo programmato e periodico dell'impianto assicura condizioni e parametri tecnici di funzionamento ottimali che rispettano la fisiologia della mammella. I parametri tecnici di funzionamento entro i valori ottimali, non rilevabili dall'allevatore, tra i quali la stabilità e il livello del vuoto e il rapporto di pulsazione, migliorano lo stato di benessere degli animali in lattazione. Il non corretto livello di vuoto provoca stati di infiammazione della mammella, che provocano stress e sofferenza per l'animale. (Antonio Pazzona) Dipartimento Ingegneria del Territorio Università degli Studi di Sassari).	I controlli amministrativi vertono sulla verifica dei due rapporti di controllo periodico redatti dal tecnico specializzato, sulla base dei parametri tecnici di funzionamento dell'impianto di mungitura. Nei rapporti di controllo periodico sono riportate le informazioni sul tipo di impianto e le misurazioni dei parametri fisici eseguiti, che dimostrano l'ottimale funzionamento dell'impianto e gli interventi prescritti in caso di anomalie di funzionamento.	Verifica dell'ottimale funzionamento dell'impianto, verifica dei rapporti di prova redatti dal tecnico specializzato, disponibili al momento del controllo in loco. Verifica che il beneficiario abbia eseguito gli interventi prescritti, in caso di anomalie di funzionamento.	<u>Impegno remunerato</u> E' stato considerato il tempo aggiuntivo che l'agricoltore impiega per l'assistenza ai controlli programmati due volte l'anno, in un impianto di mungitura dimensionato per 250 capi adulti è stato stimato in 21 ore annue per un costo aggiuntivo di circa 250 €/anno pari a 7 €/UBA. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> rispetto alla pratica ordinaria basata su interventi saltuari, in caso di guasti, l'allevatore è obbligato a far controllare l'impianto da un tecnico specializzato due volte l'anno, ad acquisire e conservare il rapporto di prova del tecnico specializzato, con l'obbligo di adozione delle eventuali prescrizioni.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 3 Monitoraggio delle mastiti subcliniche attraverso l'esame CMT: obbligo di monitoraggio della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) dovranno essere marcati, con vernici atossiche per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti. L'esame del CMT deve essere effettuato una volta al mese per i quattro mesi centrali della lattazione. Obbligo di registrazione dei risultati del CMT e conservazione della scheda di monitoraggio.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Controllo: <i>Punto 2: "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze";</i> <i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria non si effettua l'esame CMT. Gli animali sono ispezionati tutti i giorni e nel periodo di mungitura è effettuato il controllo visivo e manuale della mammella, come previsto dalla condizionalità. Tale controllo rileva gli stati infiammatori in atto a carico della mammella, che causano sofferenze evidenti per l'animale. Gli animali che presentano evidenti sintomi di mastite sono sottoposti alle cure veterinarie.	Il controllo dello stato sanitario della ghiandola mammaria attraverso il CMT consente lo screening preventivo delle mastiti sub-cliniche, consentendo di intervenire con maggiore tempestività con i trattamenti finalizzati a contrastare le infezioni mammarie e quindi a evitare condizioni di sofferenza dovute al progredire della malattia fino allo stato conclamato.	Non pertinente	Il rispetto degli impegni è controllato attraverso la verifica della scheda di controllo del CMT, le ricevute di acquisto dei materiali per l'esame del CMT, la presenza eventuale di capi marcati se positivi al CMT.	<u>Impegno remunerato.</u> <u>La registrazione non è remunerata</u> L'impegno aggiuntivo determina un maggiore impiego di manodopera per l'esecuzione periodica dell'esame. Non sono considerate le spese veterinarie, in quanto l'aumento dei costi veterinari per l'acquisto dei kit per il test e per il trattamento delle mastiti sub-cliniche è compensato, nel periodo d'impegno, da una riduzione delle spese veterinarie per la cura delle mastiti cliniche nel gregge. La registrazione delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nella pratica ordinaria non si effettua il controllo dello stato sanitario delle emimamme attraverso l'esame del CMT.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 4 Analisi del CCS del latte massale: obbligo di fare eseguire, presso un laboratorio accreditato le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese nel periodo di mungitura (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml, calcolata sulla base dei risultati dei controlli mensili.	CGO 4 - Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Reg CE n. 853/2004 Allegato III sezione IX capitolo 1 par III punto 3b Per il latte crudo, diverso dal latte crudo di vacca, destinato alla fabbricazione di prodotti mediante un processo che non comporta alcun trattamento termico, non è previsto il controllo del Contenuto Cellule Somatiche (CCS), ma solo il tenore di germi (carica batterica) a 30°C con il limite <500.000 per ml.	Non pertinente	L'applicazione della normativa prevede, per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo, due prelievi mensili con analisi della carica microbica.	Il controllo del CCS consente di verificare il raggiungimento degli obiettivi di miglioramento del benessere animale. Infatti questo parametro risulta essere correlato con le principali fonti di stress a cui gli animali sono sottoposti.	Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato.	Verifica della presenza dei referti di controllo mensile del CCS nel latte massale rilasciati dal laboratorio accreditato, al momento del controllo in loco.	Impegno non remunerato I costi derivanti dall'analisi del CCS non sono considerati nel calcolo del premio. Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie: la baseline e la pratica ordinaria non prevedono per le aziende che producono latte ovino e caprino crudo un limite di legge e le analisi per il contenuto di cellule somatiche.



FEASR



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

MPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 5 Controllo delle affezioni podali: obbligo di controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/postura, sintomo di possibili affezioni podali. Registrazione mensile della sintomatologia osservata, in apposita scheda.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Controllo: <i>Punto 2 "tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richiede un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze".</i>	Non pertinente	Nella pratica ordinaria e come previsto dalla condizionalità, gli animali sono controllati visivamente tutti i giorni, ma non si effettua il controllo podale e la registrazione della sintomatologia individuale.	L'individuazione degli animali malati e la loro registrazione in apposite schede consente all'allevatore il trattamento precoce della comparsa delle affezioni podali e un efficace monitoraggio che consentirà di evitare condizioni di maggiore sofferenza dovuta al progredire della malattia e la diffusione della malattia nel gregge.	Non pertinente	Verifica dello stato degli animali, corrispondente a quanto riportato nella scheda di registrazione della sintomatologia. Le informazioni di dettaglio, disponibili per il controllo e riportate nella scheda di registrazione, indicano mensilmente il numero dei capi controllati, il numero dei capi affetti dalla patologia con il relativo numero identificativo.	<u>Impegno non remunerato</u> Le registrazioni delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente e la pratica ordinaria non prevede alcun obbligo di controllo e registrazione delle affezioni podali.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 6 Isolamento dei capi con affezioni podali in aree confinate: interdizione dal pascolo e obbligo di isolamento dei capi con affezioni podali in un'area di quarantena, di dimensioni adeguate (1 mq per capo affetto), con lettiera morbida, pulita e asciutta, e con disponibilità per l'alimentazione e l'abbeverata.	CGO 13 - Settore Benessere degli animali Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti; Allegato al D.Lgs n. 146 del 26.03.2001: Controllo: <i>Punto 4: "gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, deve essere consultato un medico veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiera asciutte o confortevoli".</i>	Le prescrizioni veterinarie nazionali prevedono l'obbligo di notifica all'Autorità competente e l'adozione di misure di Polizia veterinaria per le malattie infettive o trasmissibili degli animali indicate nell'allegato al Regolamento di Polizia veterinaria (DPR n. 320/1954 e successive modifiche). La pedaina non rientra tra le malattie elencate.	La pedaina è un'affezione diffusa negli allevamenti della Sardegna e, pertanto, nel rispetto della condizionalità, l'allevatore effettua i trattamenti terapeutici per la cura della malattia.	L'isolamento preventivo degli animali, interessati da sintomi riconducibili alle affezioni podali, in aree adeguate, permette di proteggere l'intero allevamento dal contagio. L'impegno permette inoltre di ridurre le condizioni di stress e dolore dell'animale non condotto al pascolo e favorisce il recupero delle condizioni di salute e benessere.	Non pertinente	verifica della presenza in azienda di un'area confinata destinata al ricovero degli animali con affezioni podali. Il tecnico incaricato del controllo dovrà verificare la presenza dell'area confinata, dimensionata in modo da garantire almeno 1 mq per capo affetto, dotata della lettiera morbida pulita e asciutta e con la disponibilità per l'alimentazione e abbeverata per i capi affetti.	<u>Impegno non remunerato</u> <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la normativa vigente in materia di profilassi veterinaria per le malattie infettive non prevede l'obbligo di isolamento per tale patologia.



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDINARIE	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
<p>Impegno 7</p> <p>Miglioramento della gestione della lettiera:</p> <p>obbligo di miglioramento della gestione della lettiera, nei locali di ricovero degli animali, secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none">- rinnovo completo della lettiera almeno tre volte all'anno. I rinnovi dovranno essere effettuati all'inizio della stagione autunnale (ottobre) ed entro il mese di aprile. In queste occasioni si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale.- aggiunta di paglia almeno due volte alla settimana, con esclusione del periodo estivo, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. <p>Le quantità di paglia consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda</p>	<p>CGO 13 - Settore Benessere degli animali</p> <p>Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti;</p> <p>D.Lgs n. 146 del 26.03.2001;</p> <p>Circolare n. 10 del Ministero della salute del 5 novembre 2001.</p> <p>Punto 8 dell'Allegato al D.Lgs. n. 146 del 26.03.2001.</p> <p>Fabbricati e materiali di stabulazione: <i>“i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati”.</i></p> <p>Reg. (CE) n. 183/2005 Allegato III). La lettiera usata nell'unità di produzione animale è cambiata con frequenza tale da non ammuffire.</p>	Non pertinente	<p>Gli allevatori rispettano la condizionalità e nella pratica ordinaria utilizzano la lettiera solamente durante il periodo dei parti, avendo cura che non si sviluppino muffe. Effettuano il rinnovo completo della lettiera una volta nel corso dell'anno in prossimità dei parti invernali. Nell'occasione è assicurata la pulizia e disinfezione del locale.</p>	<p>L'utilizzo della lettiera asciutta, morbida e pulita assicura le migliori condizioni di permanenza e riposo dell'animale nell'ovile.</p> <p>Una migliore condizione igienica della lettiera riduce il rischio di diffusione ambientale e persistenza di malattie all'interno del gregge, nonché migliori condizioni di salubrità dell'ovile e il miglioramento del benessere degli animali.</p>	Non pertinente	<p>Verifica dello strato e delle condizioni di umidità e pulizia della lettiera e del locale di stabulazione.</p> <p>Controllo della registrazione delle quantità di materiali utilizzati, delle relative ricevute di acquisto e/o dei reimpieghi aziendali.</p>	<p><u>Impegno remunerato</u></p> <p>L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto all'acquisto e/o reimpiego della paglia e al maggior tempo necessario per due rinnovi completi della lettiera e per la rabboccatura settimanale per 37 settimane.</p> <p>Le registrazioni delle operazioni non è remunerata nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione.</p> <p><u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> la lettiera è utilizzata solo nel periodo dei parti ed è rinnovata completamente solo una volta durante l'anno. Il rinnovo della lettiera e la disinfezione e disinfestazione del locale di stabulazione sono effettuati due volte in più all'anno e il rabbocco della lettiera a cadenza settimanale, oltre il periodo dei parti ed esclusi i mesi estivi, per 37 volte in più all'anno.</p>



FONDO EUROPEO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE: L'EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

IMPEGNI	CGO e BCAA - CONDIZIONALITÀ	ALTRI PERTINENTI REQUISITI OBBLIGATORI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE	PERTINENTI PRATICHE AGRICOLE ORDinarie	VANTAGGIO PER IL BENESSERE ANIMALE	MODALITÀ DI VERIFICA DEGLI IMPEGNI		COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI
					Modalità di controllo amministrativo	Modalità di controllo in loco	
Impegno 8 Gestione degli ambienti dell'allevamento: obbligo di adottare un piano aziendale di controllo e monitoraggio sui punti critici presenti in azienda, che potrebbero favorire lo sviluppo degli insetti. L'individuazione dei punti critici sarà effettuata da un tecnico che provvederà a predisporre un apposito elaborato con le specifiche prescrizioni che dovranno essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori. L'allevatore effettuerà un controllo periodico di tali punti critici, in funzione delle prescrizioni, registrandone l'esecuzione.		Allegato n. 4 al Decreto dell'Assessore della Sanità del 16.09.2013 n. 28: metodi di lotta e prevenzione aziendale contro il <i>Culicoides spp.</i> . Le strategie di lotta comprendono la possibilità di evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa, letame e liquami negli ovili, intorno agli abbeveratoi e nei luoghi del pascolo e del meriggio. La possibilità di disinfestare l'interno e l'esterno dei ricoveri, comprese le zanzariere, con insetticidi a base di piretroidi a media e lunga persistenza e con effetto repellente.	Nella pratica ordinaria l'allevatore rispetta le prescrizioni dell'autorità sanitaria e provvede ad evitare la formazione di raccolte di acqua fangosa, letame e liquami negli ovili. Effettua, inoltre, trattamenti all'interno e all'esterno dei ricoveri, con insetticidi piretroidi a media e lunga persistenza. Tuttavia questo tipo di lotta non è efficace nella lotta contro concentrazioni massive di individui e i trattamenti esterni abbattenti possono recare danni all'entomofauna e all'ambiente. Normalmente non esiste un piano aziendale di controllo del <i>Culicoides spp.</i> insetto vettore della Lingua blu.	L'impegno determina un cambiamento migliorativo della strategia aziendale di profilassi preventiva, necessaria per la riduzione delle popolazioni dell'insetto vettore <i>Culicoides spp.</i> , responsabile della trasmissione del virus della "Lingua blu". Il piano di controllo aziendale impone all'allevatore un'attenzione costante e maggiore rispetto all'ordinarietà, dei siti aziendali individuati come punti critici favorevoli allo sviluppo dell'insetto. L'adozione del piano di controllo migliora le condizioni dell'allevamento con ripercussioni positive sul benessere degli animali, poiché il controllo sistematico e mirato dei punti critici riduce significativamente la popolazione degli insetti presenti in azienda che potrebbero causare stress, disturbi comportamentali ed altre malattie per gli animali presenti in azienda. Oltre a favorire migliori condizioni abitative per gli animali la corretta applicazione del piano di autocontrollo permette di ridurre l'utilizzo degli insetticidi con conseguenti effetti benefici sull'ambiente.	I controlli amministrativi vertono sulla verifica della presenza del Piano di autocontrollo aziendale e del rapporto annuale eseguito dal tecnico specializzato.	Verifica del Piano di autocontrollo aziendale, in cui sono contenuti gli interventi prescritti dal tecnico specializzato, le registrazioni dei controlli eseguiti dall'allevatore e l'esecuzione delle azioni prescritte. Le informazioni di dettaglio disponibili per il controllo sono di tipo tecnico e riportano l'individuazione dei punti critici e le specifiche prescrizioni che devono essere obbligatoriamente applicate dagli allevatori.	Impegno remunerato L'impegno determina un costo aggiuntivo dovuto al maggior tempo che l'allevatore dedica alla verifica periodica dei punti critici e all'attuazione del piano aziendale, detratti i minori costi dovuti al minor impiego degli insetticidi. Le registrazioni delle operazioni eseguite non sono state considerate nel calcolo del premio per l'impegno, ma sono comprese nei costi di transazione. <u>Differenziale rispetto alla condizionalità e alle pratiche ordinarie:</u> nell'ordinarietà l'allevatore non dispone di un piano di autocontrollo aziendale che gli consente di programmare interventi efficaci di lotta al <i>Culicoides</i> .